



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Ordinanza n° **25**/2020

OGGETTO: Parziale modifica Art. 6 Ordinanza n° 54/2008 in data 25.07.2008 "Disciplina Porticciolo di Ognina"

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di Catania

VISTA l'istanza in data 13.07.2020, assunta al prot. n. 25972 del 14.07.2020 di questa Capitaneria di Porto, con la quale la Ditta "La Tortuga Srl" ha richiesto la revoca dell'Art. 6 della vigente Ordinanza n. 54/2008 recante la "*Disciplina Porticciolo di Ognina*";

VISTA la propria Ordinanza n. 54/2008 in data 25.07.2008 recante la "*Disciplina Porticciolo di Ognina*";

VISTA la concessione demaniale marittima n. 75/2018 – rep. 5591 del 16/07/2018 rilasciata alla ditta "La Tortuga s.r.l." dall'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Regione Siciliana;

VISTA la relazione di servizio redatta dal dipendente personale relativa al sopralluogo effettuato in data 21.07.2020 ai fini di una ricognizione degli specchi acquei del Porticciolo di Ognina e della verifica delle condizioni oggettive necessarie per la modifica di cui all'istanza sopracitata;

VISTA la propria nota prot n. 28808 in data 31.07.2020;

CONSIDERATI il traffico marittimo e le unità attualmente presenti presso il Porticciolo di Ognina;

RITENUTO garantire la sicurezza della navigazione all'interno dello specchio acqueo portuale ed assicurare il mantenimento di idoneo spazio evolutivo e di manovra

NECESSARIO di ingresso/uscita delle unità presso il Porticciolo di Ognina;

ORDINA

Articolo unico

L'art. 6 dell'Ordinanza n° 54/2008 in data 25.07.2008 "*Disciplina Porticciolo di Ognina*" è sostituito dal seguente:

Articolo 6

Ormeggio pontili galleggianti – limitazioni particolari

Al fine di garantire l'ampiezza utile del corridoio di accesso/transito alla radice del molo di levante (banchina di sud), così come stabilito al secondo comma dell'art. 3 della presente ordinanza, nonché garantire un'idonea estensione del bacino di evoluzione del porticciolo, l'ormeggio alla struttura destinata alla nautica da diporto, oggi gestita dalla ditta La Tortuga s.r.l., con particolare riferimento ai posti barca che si affacciano negli specchi acquei anzidetti, è disciplinato come di seguito, fermo restando il rispetto delle superfici assentite in concessione.

*Nella **testata del pontile galleggiante parallelo alla banchina di sud** è vietata la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a qualsiasi unità. Nel lato nord, negli ultimi 3 mt dalla testata, è vietato l'ormeggio ad unità di lunghezza f.t. superiore a 7,5 mt., mentre per i precedenti 3 mt la lunghezza f.t. delle unità non può superare i 9.5 mt.*

*Nella **testata del pontile galleggiante perpendicolare alla banchina di sud** è consentito l'ormeggio di fianco di n° 1 (una) unità navale avente lunghezza f.t. non superiore a metri 6 (sei).*

Il lato di levante di detto pontile è destinato, dalla testata per i primi 2,5 mt, all'ormeggio di unità di lunghezza f.t. non superiore a 5,5 mt., per i successivi 2,5 mt all'ormeggio di unità di lunghezza f.t. non superiori a 6.5 mt. e per la restante lunghezza del pontile ad unità di lunghezza f.t. non superiore a 8 mt.

La presente Ordinanza modifica, come sopra riportato, la precitata Ordinanza n° 54/2008 in data 25.07.2008 e la sua pubblicità verrà assicurata con l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Catania e pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it/catania

Catania, - 3 SET, 2020

IL COMANDANTE
CA (CP) Giancarlo RUSSO